

proposta di legge n. 416

a iniziativa dei Consiglieri Solazzi, Ortenzi, Bugaro, Pieroni, Romagnoli

presentata in data 11 giugno 2014

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34
“FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI”

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge da una parte intende apportare modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34, relativa al finanziamento dei gruppi consiliari, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e al fine di dettare norme per la restituzione da parte dei gruppi delle somme relative a spese dichiarate irregolari da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti a seguito del controllo annuale sui rendiconti.

Quanto al primo aspetto, come è noto la sentenza n. 39/2014 della Corte Costituzionale ha tra gli altri aspetti stabilito l'illegittimità delle disposizioni del d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012 che prevedevano l'invio dei rendiconti dei gruppi alla Sezione regionale di controllo per il tramite del Presidente della Giunta regionale, spettando la funzione di rappresentanza esterna del Consiglio e dei suoi organismi interni esclusivamente al Presidente del Consiglio. Pertanto con l'articolo 1 della presente legge si provvede a sopprimere le norme della l.r. 34/1988, modificate con la l.r. 43/2012, che prevedono l'inoltro dei rendiconti dei gruppi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti da parte del Presidente della Giunta, sicché la funzione di trasmissione dei rendiconti dei gruppi alla Corte dei conti resterà esclusivamente in capo al Presidente del Consiglio.

Quanto al secondo aspetto, l'articolo 2 disciplina le modalità di restituzione da parte dei gruppi delle somme dichiarate irregolari da parte

della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Si prevede a tale scopo che l'Ufficio di Presidenza, entro trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni che dichiarano l'irregolarità delle spese, ordini a ciascun gruppo di versare all'amministrazione le relative somme. Il soggetto destinatario dell'obbligo è il presidente del gruppo, in quanto legale rappresentante dell'organismo e soggetto responsabile del rendiconto, il quale tuttavia ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno dato luogo alla spesa. Ove l'entità della somma da restituire non sia esattamente individuabile nella deliberazione della Corte dei conti, gli uffici competenti effettuano un'istruttoria, ai fini della quale i gruppi sono tenuti a fornire i necessari elementi documentali e informativi; nel caso di mancata produzione di tali elementi, verrà addebitato al gruppo l'intero ammontare della spesa contestata dalla sezione di controllo della Corte dei conti. L'articolo 2 prevede che l'Ufficio di Presidenza assegni al presidente del gruppo un termine di trenta giorni per procedere alla restituzione delle somme dovute, decorso il quale gli uffici competenti saranno incaricati di trattenere dall'insieme delle somme spettanti per l'esercizio del mandato (es. rimborsi spese, indennità di fine mandato ecc.) un importo corrispondente alle somme da restituire, anche mediante un piano mensile di recupero da completarsi di norma entro l'esercizio in corso e comunque non oltre il termine della legislatura.

Art. 1

*(Adeguamento alla sentenza
della Corte costituzionale n. 39/2014.
Modifica all'articolo 2 della l.r. 34/1988)*

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari) le parole: "al Presidente della Giunta regionale per il successivo inoltro" sono soppresse.

Art. 2

*(Restituzione da parte dei gruppi
delle somme relative alle spese dichiarate
irregolari dalla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti.
Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 34/1988)*

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 34/1988 è aggiunto il seguente:

"Art. 2 bis

1. A seguito delle deliberazioni della sezione regionale di controllo che dichiarano l'irregolarità delle spese indicate nei rendiconti dei gruppi, l'Ufficio di presidenza entro trenta giorni, sulla base dell'accertamento degli uffici e con distinte deliberazioni, ordina a ciascun gruppo, nella persona del suo presidente, di restituire all'amministrazione, entro i successivi trenta giorni, le somme relative alle spese irregolari.

2. I gruppi sono tenuti a fornire gli elementi necessari per l'istruttoria degli uffici, in particolare nei casi in cui sia rimandata all'amministrazione l'esatta determinazione delle somme da restituire. In mancanza di produzione degli elementi necessari all'esatta determinazione della somma da restituire, verrà addebitato l'intero ammontare della spesa contestata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti.

3. Ove le somme da restituire siano di importo elevato l'Ufficio di presidenza può autorizzare un piano di restituzione in più rate, da completarsi di norma entro l'esercizio in corso e comunque non oltre il termine della legislatura.

4. In caso di mancata o parziale restituzione delle somme nel termine assegnato, l'Ufficio di presidenza incarica gli uffici competenti al loro recupero mediante decurtazione delle somme spettanti al presidente del gruppo per l'esercizio del mandato, per un importo corrispondente alle somme da restituire, anche mediante un piano mensile di recupero da attuarsi secondo quanto previsto al comma 3.

5. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del presidente del gruppo nei confronti dei soggetti che hanno dato luogo alla spesa dichiarata irregolare dalla Corte dei conti."